



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private*;

**VISTO** l'art. 285 del predetto *Codice* e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico – ora delle imprese e del made in Italy – disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente il *Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*;

**VISTO** l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro delle imprese e del made in Italy determina, con proprio decreto, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

**VISTO** il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada e dell'organismo di indennizzo nell'esercizio 2022, trasmesso dall'Amministratore delegato della CONSAP con nota n. 0346326 del 15 novembre 2023, nella quale, registrandosi un avanzo di bilancio che diminuisce il deficit patrimoniale, a fronte della realizzazione di un rilevante incasso in esecuzione del concordato della liquidazione Progress - avviato da CONSAP e proposto da un soggetto terzo con la cooperazione dell'IVASS e del commissario liquidatore, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per il 2023, pari al 2,5%;

**RITENUTO** che, sulla base di quanto rappresentato da CONSAP nella citata nota, il registrato risultato di esercizio positivo è stato accompagnato da un calo della principale voce di entrata - costituita dai contributi, a causa degli effetti della pandemia - e dalla diminuzione della principale voce di uscita - costituita da sinistri e relative spese, dovuta al basso importo dei risarcimenti corrisposti dalle imprese designate;

**VISTO** il provvedimento n. 139 del 23 novembre 2023 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2024;



**RAVVISATA**, pertanto, alla luce delle predette circostanze, l'opportunità di confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella misura del 2,50%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare, per l'anno 2024, alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è determinato nella misura del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

### **Art. 2**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2024, determinato applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2024, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

**IL MINISTRO**